



N° Protocollo: 0000595

Data: 07-04-2022 - Ora: 12:43

Oggetto: CDS N.21.2022 - COVID 19

Superamento della fase emergenziale -  
Servizi scolastici

A tutte le Sedi Aziendali  
A tutti i Servizi  
A tutte le Aree  
A tutti gli Uffici

e p.c. Alle OO.SS.  
A tutti i genitori dei piccoli utenti  
degli Asili Nido

## COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 21/2022

**OGGETTO: COVID-19 Superamento della fase emergenziale – Piano Scuola D.M. N.82 del 31.03.2021 – Nota esplicativa 659 del 31.03.2022 - Circolare del Miur N.0000461 del 1.04.2022.**

In riferimento al Decreto Ministeriale N.82 del 31.03.2022 relativo al **Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19**, si riportano di seguito i passaggi principali delle disposizioni in esso contenute per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022:

### ***Obbligo di vaccinazione per il personale scolastico.***

Resta **fino al 15 giugno 2022** l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

**Unicamente per il personale docente ed educativo la vaccinazione costituisce requisito essenziale** per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e pertanto, se tale personale dovesse risultare inadempiente potrà essere impiegato nello svolgimento di altre funzioni rientranti nelle proprie mansioni.

**Per l'accesso ai luoghi di lavoro** tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, **fino al termine del 30 aprile 2022**, una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione, o test (c.d. **green pass base**).

**Misure di sicurezza.**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico/educativo 2021/2022 è raccomandato il rispetto delle seguenti misure di sicurezza:

- il rispetto di una **distanza di sicurezza** interpersonale di almeno un metro;
- l'obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- **P'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico** è consentito solo in assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea non superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione da SARS -CoV-2;
- **gli ingressi, le uscite e gli spostamenti** nell'ambito degli edifici scolastici continueranno ad essere **disciplinati** secondo le prescrizioni e i **protocolli di sicurezza** in vigore;
- nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, **relativamente alla sanificazione straordinaria** da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:
  - o deve essere effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
  - o non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
  - o non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
  - o potrà essere effettuata dal personale della scuola/asilo nido già impiegato per la sanificazione ordinaria;
- è **obbligatorio, fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per chiunque accede alle strutture scolastiche e dei servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n.65;

**Gestione dei casi di positività.**

Le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1 aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

- la presenza di casi di positività non interrompe lo svolgimento della didattica in presenza;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017 n.65 in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato da ripetersi se i sintomi persistono al quinto giorno.
- Negli altri ordini di scuola in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.

In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per i docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

***Assenze scolastiche.***

Secondo quanto riportato nel sito <https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2021/2022>, dal 1 aprile 2022, con la cessazione dello stato di emergenza, **non sarà più necessario che le famiglie presentino il certificato medico in caso di assenza dei propri figli per malattia superiore a 5 giorni**, così come disposto dalla Legge Regionale del 22 ottobre 2018, n.7 art 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico” in cui al 1 c. è disposto che:

*“nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni è prevista esclusivamente qualora: a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni;”* e ancora al 2 c. *“Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di 5 giorni”.*

In caso di positività al Covid-19 per rientrare a scuola è sufficiente esibire l'esito negativo del test, e non necessario il certificato medico.

Tale disposizione supera quanto normato precedentemente nel Regolamento Interno Servizio Asili Nido rif. CDS 31/2021 e nel Patto di Corresponsabilità sottoscritto all'inizio dell'anno educativo 2021/2022.

### ***Somministrazione dei pasti***

Fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022 le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni del distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.

### ***Cura degli ambienti***

Rimane invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.

### ***Disabilità e inclusione scolastica.***

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, Per l'assistenza gli studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.

### ***Linee metodologiche per l'infanzia.***

Per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione dei bambini con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento, nonché in relazione agli aspetti di cura dei piccoli da

parte di educatori e personale ausiliario, occorre favorire, nel rispetto delle previste misure la normale ripresa delle attività didattiche.

Pertanto, saranno oggetto di revisione alcuni punti del Regolamento Interno degli Asili Nido rif. CDS 31/2021 e il Patto di Corresponsabilità sottoscritto all'inizio dell'anno educativo 2021/2022.

Distinti saluti

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dr. Arturo Accolla

